

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Prestazioni pensionistiche - Spettanza - Sentenza della Corte dei conti - Ritardata corresponsione degli importi riconosciuti dal giudice contabile - Conseguente domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. Un. - 19.12.2009 n. 26813 - Pres. Vittoria - Rel. Toffoli - PM Martone (diff.) - T.V. (Avv.ti Marcone, Grimani) - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia dell'Entrate (Avvocatura dello Stato) - I.N.P.D.A.P. (Avv. Marinuzzi) - Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Firenze

In caso di ritardata corresponsione delle somme riconosciute con sentenza della Corte dei conti come spettanti a titolo di prestazioni pensionistiche, la successiva domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione su detti importi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, da un lato, il rapporto pensionistico non rileva direttamente, onde non è postulabile la giurisdizione speciale (della Corte dei conti) prevista per le controversie in materia pensionistica e, dall'altro, controvertendosi in materia di diritti soggettivi, la generale giurisdizione del giudice ordinario non incontra alcun limite.

FATTO - V.T., dipendente dell'amministrazione finanziaria collocato a riposo il 28.5.1979, adiva la Corte dei Conti per far valere il suo diritto agli interessi e alla rivalutazione sugli arretrati pensionistici. Conclusosi (nel 1997) il giudizio in maniera a lui favorevole, i relativi importi - secondo la prospettazione della parte - erano corrisposti con notevole ritardo (nel 1992 e nel 1994) e conseguentemente l'interessato adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze e dell'INPDAP al pagamento dell'importo di € 121.000,38 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sugli importi di cui alla decisione della Corte dei Conti, oltre un'ulteriore somma a titolo di maggior danno. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica.

A seguito di appello del T., la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado. Riteneva che anche nel presente giudizio il *petitum* sostanziale riguardasse il rapporto previdenziale tra l'appellante e l'INPDAP e la domanda mirasse al conseguimento di accessori dei ratei tardivamente corrisposti, senza che potesse ritenersi fondata la tesi secondo cui gli accessori liquidati dalla sentenza della Corte dei Conti avevano cessato di essere un credito accessorio per diventare un credito principale, suscettibile, a sua volta, di essere rivalutato e produrre interessi. Ciò tenuto presente che nella specie non poteva trascurarsi l'operatività dell'art. 1283 c.c., in materia di interessi anatocistici.

Il T. propone, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPDAP, ricorso per cassazione con due motivi, a cui dette amministrazioni statali resistono con controricorso.

DIRITTO - Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

Si contesta la pertinenza del richiamo dell'art. 1283 c.c. e si osserva che non sono stati chiesti gli interessi sugli interessi, ma la rivalutazione e gli interessi su una somma che ha cessato di rappresentare un accessorio ed è diventata essa stessa credito principale, a seguito della sentenza della Corte dei Conti. L'importo stesso rientra nel novero dei diritti patrimoniali consequenziali al rapporto di lavoro e a un rapporto pensionistico e come tale la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il secondo motivo denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo. Si lamenta che la Corte d'appello motivando sulla base della qualificazione della domanda nell'ambito dell'art. 1283 c.c. sugli interessi anatocistici, abbia trascurato che in effetti sono stati richiesti interessi e rivalutazione su interessi e rivalutazione, e che quindi la domanda riguardava anche interessi sulla rivalutazione e rivalutazione degli interessi e della rivalutazione.

Il ricorso, i cui motivi vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è fondato.

Nella specie la Corte dei Conti, quale giudice in materia pensionistica, ha già provveduto all'accertamento delle conseguenze del ritardo con cui le obbligazioni pensionistiche con oneri a carico dello Stato erano state adempiute nei confronti

dell'attuale ricorrente. Conclusosi tale giudizio davanti alla giurisdizione contabile, con la precisazione degli obblighi della pubblica amministrazione dipendenti dal regime normativo applicabile in caso di ritardo nella corresponsione delle prestazioni pensionistiche, la parte privata ha lamentato che le somme dovute in base a tale pronuncia erano state corrisposte con ritardo e ha chiesto al giudice ordinario la condanna della pubblica amministrazione al pagamento delle somme conseguentemente dovute a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria, oltre che di una somma a titolo di maggior danno. Poiché si fanno valere le conseguenze dell'asserito inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza della Corte dei Conti, il rapporto pensionistico non rileva ormai direttamente, con la conseguenza, da un lato, che non è più postulabile la giurisdizione speciale prevista per le controversie in materia pensionistica e, dall'altro, che, controvertendosi in materia di diritti soggettivi, non incontra limiti la generale giurisdizione in materia del giudice ordinario. Alla stessa conclusione, del resto, questa Corte è già pervenuta con riguardo ad una fattispecie simile (Cass. S.U. n. 4287/2008, relativa ad un'azione di condanna per il pagamento di rivalutazione ed interessi dovuti in conseguenza della ritardata corresponsione di arretrati pensionistici, basata su un atto di ricognizione di debito da parte dell'amministrazione).

Si deve dunque accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. La causa, avendo anche il giudice di primo grado declinato la giurisdizione, deve essere rinviata al medesimo a norma dell'art. 353 e 383, terzo comma, c.p.c. Allo stesso si demanda anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

(Omissis)